



COMUNE DI COLDRERIO

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AI SERVIZI SCOLASTICI

Il Municipio di Coldrerio, viste le disposizioni del Regolamento in materia di Partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'istituto scolastico adottato dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 2006 ed approvato su delega dalla Sezione degli enti locali, in particolare l'art. 3 cpv. 3 – ris. 81RE 9559 del 27.2.2007 nonché gli artt. 192 LOC e 146 Regolamento comunale del 28 maggio 2001,

emana le seguenti disposizioni

Art. 1

Partecipazioni

Le partecipazioni finanziarie richieste alle famiglie sono così fissate:

- a) refezione scuola dell'infanzia: Fr. 3,50 per singolo pasto consumato (unità di riferimento 100%) – per i non domiciliati Fr. 6.—per pasto;
- b) refezione scuola elementare: Fr. 5.-- per pasto per alunno e fr. 7.— per i genitori il cui reddito supera quanto previsto dall'art. 9 cpv 2 del regolamento comunale in oggetto;
- c) Scuola fuori sede: scuola montana fr. 60.—per settimana e scuola bianca fr. 80.—per settimana);
- d) Doposcuola opzionale, attività educative e corsi: non saranno addebitate tasse. Casi particolari deciderà di volta in volta il Municipio sulla base dell'art. 11 cpv c del regolamento
- e) Colonie: fr. 150.—mensile;
- f) Scuola Montana: vedi paragrafo (c).

Art. 2

Refezione scolastica SI – dispense

Dispense, parziali o totali, sono accordate dalla Direzione dell'Istituto per motivi, quali: intolleranze alimentari, malattia, problemi famigliari.

La Direzione può prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

Art. 3

Refezione scolastica – riduzioni

Alle famiglie con reddito desunto dall'art. 9 cpv 2 il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

Art. 4

Debitori

La partecipazione richiesta alle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale; se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5**Disposizioni finali ed entrata in vigore**

In ossequio all'art. 192 LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 7 giugno 2007 per il periodo di 15 giorni, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).

L'Ordinanza entra in vigore, trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente, il primo settembre 2007.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**Il Sindaco:**

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

Coldrerio, 5 giugno 2007

RM. n.3668 del 4 giugno 2007